



Associazione delle organizzazioni di ingegneria,
di architettura e di consulenza tecnico-economica



Ufficio Legislativo

CAMERA DEI DEPUTATI

8° Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici

AUDIZIONE OICE

Risoluzioni n. 7/00375 e n. 7/00390

Partenariato pubblico privato a seguito della sentenza della Corte di
giustizia del 5 febbraio 2026 nella causa C-810/24

Roma, 8 luglio 2026



A) Premessa: i dati sul PPP dell'Osservatorio OICE

Il settore della finanza di progetto vede la maggiore parte delle **società di ingegneria e di architettura aderenti all'OICE** – sono **420 in Italia e nel 2025 hanno fatturato oltre 4,7 miliardi con oltre 37.000 addetti** – da decenni impegnate in Italia e all'estero sia in veste di promotore, sia nell'ambito di operazioni complesse, a fianco di imprese e soggetti gestori e finanziatori, in settori che variano dalle infrastrutture stradali e autostradali, ferroviarie, all'energia, alla sanità e agli interventi di piccole e medie dimensioni di rigenerazione urbana e di trasformazione del territorio in generale.

Nel loro operare hanno maturato una vasta esperienza nella partecipazione ad iniziative di PPP nelle diverse forme in cui esso si declina e, quando non agiscono come promotori, intervengono nella fase di gara portando il know-how progettuale all'interno delle compagini che si candidano all'acquisizione delle concessioni.

Prima di entrare nel merito del tema oggetto delle due risoluzioni appare utile inquadrare la materia sotto il profilo dell'entità e delle dinamiche del mercato che rileviamo attraverso l'**Osservatorio OICE sui bandi di gara**, attivo dal 1994, che rileva anche le procedure che afferiscono ad iniziative di PPP sia su richiesta delle stazioni appaltanti, sia di iniziativa privata.

In base agli ultimi dati disponibili dell'Osservatorio risulta che il mercato delle gare di finanza di progetto in Italia ha mostrato una forte instabilità nel corso degli ultimi sette anni, alternando picchi di forte crescita a repentine contrazioni.

- **Il biennio d'oro (2021-2022):** Il mercato ha raggiunto il suo massimo storico nel 2021 in termini di numero di gare (814 bandi) e nel 2022 in termini di valore economico, toccando l'eccezionale cifra di oltre 19,5 miliardi di euro di valore complessivo degli interventi da affidare in concessione.
- **La contrazione (2023-2024):** Si è registrato un forte calo nel 2024, anno in cui il numero di gare è sceso al minimo storico di 242 bandi, pur mantenendo un valore economico rilevante (circa 13 miliardi di euro).
- **La ripresa (2025-2026):** Il 2025 ha segnato l'inizio di una ripresa con 427 gare. I dati del 2026 (limitati ai soli primi sei mesi) mostrano un'ottima proiezione con già 465 gare avviate, superando l'intero totale dell'anno precedente.


• ANNO	NUMERO (1)	VALORE (2)
2020	480	4.668.306.223
2021	814	8.151.183.720
2022	760	19.533.001.606
2023	394	8.183.051.842
2024	242	13.087.172.401
2025	427	9.722.790.705
2026 (3)	465	7.850.038.570
Totale	3.582	71.195.545.066

UFFICIO STUDI OICE

(1) Sono conteggiati sia i bandi su iniziativa privata che su iniziativa pubblica

(2) Gli importi a base d'asta - se presenti - non sono uniformi in quanto si riferiscono talvolta al valore dell'investimento (costo dei lavori e delle spese tecniche) e altre volte al valore della concessione (ricavi totali previsti dalla gestione)

(3) Sono conteggiati i bandi pubblicati nei primi sei mesi del 2026



UFFICIO STUDI OICE


A fronte dei dati pubblicati dall' Osservatorio OICE sul mercato di servizi di ingegneria e architettura negli anni 2020-2026, che rileva oltre 34 mila bandi di gara, i **dati del project financing** danno la misura della **limitatezza del fenomeno** che non riesce ancora ad essere utilizzato in maniera più diffusa e – come vedremo più avanti - per interventi di grandi dimensioni.

La finanza di progetto si attiva **principalmente su proposta dei soggetti privati**, risultando **del tutto residuale la percentuale di attivazione su iniziativa pubblica**.

Su un totale di 3.582 gare, ben 2.826 sono nate da un avviso per iniziativa privata (pari al **78,9%** del totale). La percentuale di interventi nati su proposta privata ha toccato il picco nel 2021 (89,4%) per poi registrare il valore più basso nel 2025 (66,7%), risalendo con forza nei primi sei mesi del 2026 all'80,6%.

ANNO	Avviso per iniziativa pubblica (art. 193, comma 16)	Avviso per iniziativa privata (art. 193, comma 3,4)	Totale anno	% iniziativa privata sul totale
2020	71	409	480	85,2%
2021	86	728	814	89,4%
2022	226	534	760	70,3%
2023	85	309	394	78,4%
2024	56	186	242	76,9%
2025	142	285	427	66,7%
2026	90	375	465	80,6%
Totale	756	2.826	3.582	78,9%

UFFICIO STUDI OICE




Questi dati mettono a nudo un **forte divario tra la programmazione delle pubbliche amministrazioni che risulta solo “teorica” e l’iniziativa dell’impresa che si dimostra più concreta, sostenibile e finanziabile.**

L'edilizia e l'impiantistica guidano quasi interamente il mercato, lasciando quote marginali agli altri settori.

- **Opere edili:** Rappresentano la **quota di mercato più importante**. Hanno registrato un picco nel 2021 (542 gare) e, dopo il crollo del 2024 (116 gare), stanno vivendo una forte rinascita nel 2026 con 371 gare nella prima metà dell'anno. La maggior parte degli interventi si è concentrata su **edilizia cimiteriale** e **scuole** e solo nel 2026 l'attenzione si è estesa all'**edilizia residenziale pubblica**.
- **Opere di impiantistica:** Stabili al secondo posto, pur mostrando un trend in calo (dai picchi di oltre 220 gare nel 2020-2021 alle 81 gare della prima metà del 2026). Per gli impianti la gran parte degli interventi hanno riguardato la **sostenibilità** e la **transizione green**. Nello specifico, i lavori si sono concentrati sulla modernizzazione della **pubblica illuminazione** e sulla diffusione del **fotovoltaico** per rendere energeticamente più efficienti gli edifici pubblici.

SETTORE	ANNO						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Opere edili	213	542	505	199	116	242	371
Opere stradali	15	19	29	18	8	14	4
Ferrovie aeroporti e porti	4	10	13	4	7	5	3
Opere a rete (idrauliche e fognarie)	7	3	20	8	5	10	1
Opere ambientali	9	14	18	10	15	4	5
Opere di impiantistica	232	226	175	155	91	152	81

UFFICIO STUDI OICE




UFFICIO STUDI OICE

I **Comuni** si confermano i veri motori territoriali del project financing in Italia appaltando la maggioranza assoluta delle gare in ogni singolo anno, con un totale che va dal picco di 417 gare nel 2021 alle 182 del primo semestre 2026.

Gli **IACP** (Istituti Autonomi Case Popolari), diversamente, hanno mostrato un comportamento anomalo e fortemente concentrato nel tempo, registrando numeri importanti nel 2021 (207) e 2022 (279), per poi azzerarsi quasi nel 2024 (1 sola gara) e registrare una nuova fortissima impennata nei primi sei mesi del 2026 (212 gare).

STAZIONI APPALTANTI	ANNO						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Amm.ni dello Stato (centrali e periferiche)	9	124	11	9	1	29	3
Comuni	389	417	389	313	184	263	182
Concessionarie e privati sovvenzionati	28	28	33	17	20	23	10
Consorzi, comunità montane e altro	10	7	18	7	13	19	9
IACP	10	207	279	11	1	56	212
Ospedali USL ASL	11	13	6	12	8	13	5
Province	18	10	11	12	5	16	9
Regioni	2	3	9	6	6	5	33
Università ed enti di ricerca	3	5	4	7	4	3	2
Totale	480	814	760	394	242	427	465

UFFICIO STUDI OICE



B) Considerazioni generali

Preso atto del fatto che sono molti anni che non si riesce a fare “decollare” queste operazioni, rimaste sempre limitate per varie ragioni, a settori di impatto economico non rilevante, preliminarmente va considerato che la materia affrontata nelle due risoluzioni parlamentari risulta di particolare interesse per le **società di ingegneria e architettura** in ragione del **ruolo centrale** che esse svolgono **nel sistema del Project Financing**: tra le quattro componenti di questo sistema (progettazione, costruzione, finanziamento e gestione) le società di ingegneria intervengono sostanzialmente per una delle componenti, quella a nostro avviso centrale e fondamentale: la progettazione.

In qualsiasi operazione di Project Financing infatti il **ruolo del progetto risulta essenziale** perché la buona riuscita di queste operazioni si fonda su una **progettazione esaustiva, di qualità, sostenibile e affidabile dal punto di vista tecnico-economico**. In altre parole, gli aspetti economici e finanziari, sicuramente prioritari, di certo non possono prescindere dai fondamentali aspetti tecnici progettuali ed ingegneristici, in quanto nella maggior parte delle operazioni di Project Financing l’investimento da finanziare si sostanzia nella costruzione di una complessa attività sia progettuale che realizzativa.

Da questo punto di vista va anche considerato che se è vero che il **rischio trasferito al privato** investe prevalentemente i profili economico-finanziari, occorre però sottolineare come anche il rischio di costruzione e gestione debba essere adeguatamente valorizzato e considerato. Anche per questa ragione l’attività progettuale-ingegneristica risulta di fondamentale importanza nello sviluppo di un progetto e del suo funzionamento, e tale integrazione deve essere tangibile affinché l’insieme si concretizzi in un lavoro organico e produttivo.



Ciò premesso - rispetto al ruolo delle società di ingegneria e architettura in queste operazioni e al netto delle criticità introdotte dalla pronuncia della Corte di giustizia europea che ha bocciato il diritto di prelazione previsto nella disciplina del promotore di cui al codice appalti - si possono formulare alcune considerazioni di carattere generale, prima di entrare nel merito dei contenuti delle due risoluzioni focalizzate soprattutto sugli effetti della recente sentenza della Corte UE e delle possibili soluzioni.

Si evidenziano di seguito alcuni profili che ad avviso della nostra Associazione risultano di particolare delicatezza e rilievo per quanto riguarda la disciplina della finanza di progetto applicata alle opere pubbliche o di interesse pubblico. Si tratta di temi che nascono dall'esperienza che le società di ingegneria italiane hanno potuto maturare nell'applicazione della disciplina del promotore, considerando che le nostre società si sono calate nella realtà italiana con alle spalle importanti e rilevanti interventi di project financing maturati a livello internazionale nel corso di questi ultimi decenni.

Un primo problema di carattere generale è quello della **certezza dei tempi e dei costi di realizzazione**. Si tratta di una questione che ha evidenti effetti su tutta la "filiera" che coinvolge i diversi soggetti attori dell'operazione e che può mettere in crisi, fino a farla naufragare del tutto, l'operazione. Le variabili che incidono sulla certezza dei tempi e dei costi possono essere diverse; una di queste è rappresentata dai tempi necessari all'ottenimento dei permessi e delle autorizzazioni per la realizzazione dell'opera. Per fare fronte a questa necessità occorrerebbe assicurare l'effettiva disponibilità di uno "sportello unico", che sia deputato a ricevere la documentazione predisposta dal promotore e si faccia parte diligente nel seguire e facilitare gli iter autorizzativi. Molto è stato fatto negli anni anche per quanto attiene alla disciplina sulle diverse modalità di funzionamento delle conferenze di servizi ma forse ancora non è del tutto sufficiente: chi investe, soprattutto se l'investitore è straniero, si trova spesso spaesato dai tempi eccessivamente dilatati del decisore pubblico.

C'è poi un profilo di particolare rilievo che attiene al **ruolo della Pubblica Amministrazione** con la quale il Promotore si interfaccia. In questo caso occorre fare in modo che le singole amministrazioni possano contare su capitolati-tipo, linee-guida e altri strumenti che le aiutino nella fase di messa a punto degli atti propedeutici alle procedure con le quali si sollecitano i promotori a sottoporre proposte e, successivamente, si valutano e si mettono in concorrenza le proposte.

Riteniamo che potrebbe essere una soluzione da perseguire quella di immaginare per le operazioni di particolare complessità e rilievo economico che le committenze meno attrezzate si dotino di **supporti di project management** che, in sinergia con gli uffici tecnici dell'amministrazione e con le adeguate tutele in tema di conflitti interesse, possano guidare tutta la fase di istruttoria delle proposte e lo sviluppo della procedura e la messa a punto della documentazione di gara, favorendo un processo virtuoso teso al contenimento dei tempi, al controllo dei costi stimati dell'operazione e al coordinamento dei diversi attori coinvolti.

Ci sono anche stati segnalati problemi nelle fasi di **gestione degli interventi**: accade infatti che il soggetto che investe in una determinata iniziativa da realizzarsi in P.F. si trovi a dovere gestire delle



situazioni di cui solo in parte può disporre; a tale riguardo occorrerebbe valutare come promuovere un ruolo più attivo della Pubblica Amministrazione, in particolare nella fase di gestione del contratto per tutte le questioni relative a motivazioni di "pubblica utilità", cause di forza maggiore, ecc. che potrebbero determinarsi.

C) Osservazioni e proposte sui temi delle Risoluzioni parlamentari

Il contenuto delle Risoluzioni

Come accennato le due risoluzioni parlamentari affrontano un tema di particolare delicatezza, anche alla luce dei dati di cui al paragrafo precedente che dimostrano come, a distanza di quasi trent'anni la disciplina del PPP e del promotore introdotta con la legge Merloni-ter del 1998, faticosi a prendere piede e a rappresentare il secondo "pilastro" delle modalità di finanziamento di opere pubbliche o di interesse pubblico.

Questo **limitato ricorso all'utilizzo del PPP** nelle sue diverse forme, che arrivano fino alla cosiddetta locazione finanziaria, costituisce indubbiamente un freno allo sviluppo e alla crescita del settore considerando anche il fatto che la Corte dei conti negli anni (vedasi *ex multis* il parere 15/2017) ha più volte segnalato l'opportunità che i contratti di PPP se sono caratterizzati da un reale e tangibile trasferimento dei rischi in capo all'operatore privato non dovrebbero essere contabilizzati come debito anche laddove sia prevista l'acquisizione della proprietà dell'opera da parte del soggetto pubblico.

La **sentenza della Corte di giustizia del 5 febbraio 2026** nella causa C-810/24 ha chiaramente affermato che il diritto di prelazione del promotore non è coerente con i principi di matrice europea, trattandosi di istituto idoneo ad alterare l'esito della gara e a non premiare la migliore offerta, in violazione dei principi di parità di trattamento e di concorrenza, oltre che del principio di immodificabilità dell'offerta e di libertà di stabilimento.

Su questo punto l'Oice ritiene che si debba **tralasciare, per i nuovi interventi, ogni ipotesi di recupero della prelazione, anche sotto "mentite spoglie"**.

Ulteriore profilo emerso dalla ricostruzione fornita dalla Corte di giustizia consiste nella violazione, da parte dei procedimenti di *project financing*, dell'articolo 41, paragrafo 3 della direttiva 2014/23/UE che consente di modificare eccezionalmente l'ordine dei criteri di aggiudicazione nel caso in cui riceva un'offerta che presuppone una "soluzione innovativa", non prevista invece quale condizione per l'esercizio del diritto di prelazione dalla normativa interna.

Le due risoluzioni affrontano entrambe le problematiche scaturenti dalla pronuncia della Corte di giustizia sotto due aspetti: la sorte dei procedimenti in corso e le soluzioni stabili da adottare per garantire il prosieguo nell'utilizzo del *project financing*.

Sotto il primo profilo, la **Risoluzione Mazzetti 7/00375** propone un approccio più cautelativo e preservativo: mantenere ferma l'applicazione della disciplina precedente per le gare già aggiudicate e i contratti in essere, specie se si trovino nella fase esecutiva e fare salvi i procedimenti attivati dopo l'entrata in vigore del D.lgs. 209/2024 per i quali sia in corso l'iter di valutazione delle proposte,



seppure modificando il livello di pubblicità dell'avviso e/o della comunicazione a livello europeo, nonché riconoscere alle amministrazioni la possibilità di rettificare le gare indette prima della pubblicazione della sentenza della CGUE, ove il termine di presentazione delle offerte non sia scaduto, eliminando il diritto di prelazione e riaprendo i termini per la presentazione delle offerte, fermo restando il rimborso dei costi sostenuti dal promotore fino alla soglia del 2,5%.

L'approccio seguito nella **Risoluzione Bonelli 7/00390** appare al contrario più rigido, prevedendo che:

- a) per le procedure in cui le proposte siano ancora in fase di valutazione si prosegua l'iter ai sensi dell'art. 193, specificando che il promotore non potrà esercitare il diritto di prelazione e che allo stesso resta applicabile il rimborso delle spese sostenute per la proposta;
- b) per le procedure in fase anteriore all'aggiudicazione (avviso pubblicato ma offerte non ancora valutate o gara in corso) procedere all'annullamento della gara in autotutela e alla successiva ripubblicazione emendata del diritto di prelazione;
- c) se la valutazione è già conclusa ma il contratto non ancora stipulato, rinvio da parte del RUP della procedura all'organo preposto alla valutazione delle offerte, che dovrà riesaminare l'esito della gara alla luce della non applicabilità del diritto di prelazione;
- d) se il contratto è già stato stipulato a seguito dell'esercizio della prelazione, valutare la sussistenza dei presupposti per il recesso in autotutela del contratto ex art. 123, anche alla luce dello stato di realizzazione del contratto, per il subentro dell'aggiudicatario della gara.

Quanto alle proposte di modifica normativa dell'istituto per il futuro, la Risoluzione Mazzetti 7/00375 suggerisce di modificare gli artt. 175 e 193 del D.lgs. 36/2023 prevedendo che in fase di programmazione le PA individuino eventuali ragioni che giustifichino l'applicazione di un criterio premiale per l'utilizzo del PPP (ad esempio in quanto finalizzato a introdurre soluzioni più innovative), che nelle gare siano utilizzati criteri di valutazione non tabellari e volti a valorizzare soluzioni più innovative o customizzate, che sia reso più snello il livello di dettaglio delle proposte e che sia introdotta una modalità di gara che tuteli il promotore e al tempo stesso stimoli il mercato a competere non già sulla proposta, bensì sull'obiettivo da essa perseguito, con meccanismi di tutela delle idee progettuali o delle proposte e, infine, che sia semplificato l'utilizzo della finanza di piccoli progetti e tra PMI.

La Risoluzione Bonelli 7/00390 propone a sua volta di introdurre nuovi strumenti di salvaguardia dell'iniziativa privata, garantendo il diritto del promotore ad altre forme di indennizzo in caso di aggiudicazione del progetto posto a base di gara, compresi i diritti di proprietà intellettuale e la remunerazione per l'utilizzo della proposta.

Le Proposte OICE

Con riferimento ai **profili di diritto transitorio**, si propone anzitutto di concedere una **moratoria**, un periodo di tempo nel quale continuerà ad essere applicabile la normativa del PPP vigente e conseguentemente il diritto di prelazione, soprattutto **per tutelare i procedimenti di PPP già avviati**.



Per i **procedimenti in corso**, si **condivide** la posizione proposta nella **Risoluzione Mazzetti 7/00375**, che mira a **fare salve le procedure già aggiudicate e i contratti già stipulati alla data della pronuncia della Corte di giustizia**, ancorché garantendo una più ampia pubblicità a livello europeo per i procedimenti per i quali sia in corso l'iter di valutazione delle proposte.

Per questi ultimi si propone inoltre di riconoscere esplicitamente l'obbligo per l'amministrazione di rendere edotto il promotore della sopravvenuta impossibilità di esercitare il diritto di prelazione e di richiedere allo stesso una conferma del suo interesse alla valutazione della proposta già presentata.

Quanto alle **gare già avviate**, si propende per la possibilità di rettificare gli atti di gara emendandoli dal diritto di prelazione, salvo eventualmente il riconoscimento del rimborso delle spese sostenute dal promotore nell'ipotesi in cui non risulti aggiudicatario.

In relazione al **futuro delle procedure di project financing – preso atto dell'impossibilità di recuperare il diritto di prelazione** - appare essenziale **intervenire sull'art. 193 del Codice appalti** per evitare che il venir meno del diritto di prelazione comporti la caduta in disuso dell'istituto del PPP, centrale soprattutto in questo momento storico ove le risorse pubbliche sono destinate a diminuire a causa della conclusione del PNRR.

È stato ricordato in queste ultime settimane che alcuni Paesi europei hanno discipline che differiscono dalla nostra sul tema della prelazione:

- la Spagna, con la Ley 9/2017, ha scelto di non prevedere la prelazione ma di riconoscere un punteggio premiale per il soggetto che abbia presentato la proposta iniziale, entro limiti tali da non alterare la competizione;
- in Francia, le concessioni complesse e i PPP sono incentrati sul dialogo competitivo e su forme di negoziazione strutturata tra amministrazione e operatori economici prima della presentazione delle offerte definitive;
- la Germania prevede una disciplina legislativa aperta, accompagnata da linee guida attuative e, pur carente di una disciplina specifica delle proposte a iniziativa privata analoga a quella italiana, utilizza il dialogo competitivo per progetti infrastrutturali complessi e operazioni con partecipazione privata;
- l'Australia prevede spesso una fase di *"shortlisting"*, individuando due o tre operatori economici che partecipano alla fase di *request for proposal*, con possibilità per le amministrazioni di riconoscere dei contributi ai costi di gara il cui valore dipende dal progetto presentato.

Partendo dal presupposto che la soluzione spagnola non sembra essere del tutto in linea con l'orientamento della Corte di giustizia europea, la strada da seguire potrebbe risultare da una commistione di elementi estrapolati dai diversi modelli degli altri Paesi.

L'impostazione di base potrebbe pertanto essere quella **tedesca**, prevedendo una normativa di rango primario aperta e delle linee guida volte ad orientare le amministrazioni nell'utilizzo dello



strumento, in linea con la proposta sulla quale sta attualmente ragionando il MIT e illustrata al Convegno organizzato dall'IGI all'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" lo scorso 24 giugno.

Nel merito, la proposta del MIT è quella di introdurre una **fase preliminare** nella quale le Amministrazioni possano confrontare più proposte e scegliere quale perseguire. Non una fase di gara, dunque, ma una fase prodromica al confronto competitivo volta all'individuazione della proposta che persegue al meglio l'interesse pubblico.

La procedura di project financing dovrebbe altresì avere una struttura flessibile, risultando più ampia e strutturata per i **progetti complessi** e più semplice e rapida per i **progetti di minore complessità**.

Per i primi, la procedura proseguirebbe secondo il modello del **dialogo competitivo** o della **procedura competitiva con negoziazione** per garantire un approfondimento e un confronto maggiori in considerazione della complessità dell'intervento.

Sull'utilizzo del dialogo competitivo la posizione dell'Associazione è di **moderata apertura** considerando che si tratta di uno strumento che potrebbe avere degli effetti positivi soprattutto dal lato della stazione appaltante e per operazioni di una certa complessità. In passato è stato segnalato come esso, da un lato, potrebbe dispiegare in termini generali i seguenti **effetti positivi**:

- la **riduzione del c.d. rischio amministrativo** e in particolare – con un'adeguata disciplina di legge sui tempi entro i quali svolgere gli adempimenti – il rischio di ritardi, inefficienze, revoca di atti, mancanza di coordinamento tra amministrazioni interessate al progetto. Inoltre, laddove i soggetti autorizzino la divulgazione dei dati contenuti nelle loro proposte, ciò dovrebbe condurre, almeno in linea di principio, ad una riduzione delle ipotesi di contestazione dell'operato della pubblica amministrazione (c.d. rischio ricorsi giurisdizionali);
- il **ruolo dinamico e propulsivo della pubblica amministrazione**: il dialogo competitivo consente all'amministrazione di condurre un dialogo con il mercato diretto non soltanto ad identificare soluzioni tecniche, economico-finanziarie e giuridiche adeguate ed innovative per progetti particolarmente complessi, ma anche ad ottenere una migliore definizione del progetto posto a base di gara. Ciò potrebbe consentire alla PA di "guidare" il dialogo tra i soggetti, avendo come punto di riferimento le proprie esigenze e scegliendo la soluzione che maggiormente le soddisfa;
- la **tutela del know-how**, potendo le proposte essere protette mediante obblighi di riservatezza;
- il **coinvolgimento anticipato dei finanziatori**, che consentirebbe di ridurre i tempi diminuendo il rischio di rinegoziazioni successive sui profili economici del progetto.

Dall'altro lato va però considerato che l'**applicazione del dialogo competitivo**, nelle poche esperienze fatte in Italia, sembra portare con sé un **impegno particolarmente rilevante per l'OE** chiamato ad un ininterrotto lavoro di modifica della proposta, e di fatto si allontana molto dallo schema tradizionale in cui è prassi che vi sia una negoziazione cooperativa diretta con un solo operatore.



La negoziazione multipla procedimentalizzata – se scelta come opzione – dovrebbe quindi cercare di assicurare l’allineamento della proposta agli interessi della PA, fermo restando che il cuore del problema rimarrebbe quello di incentivare a presentare proposte innovative senza prelazione, non essendo ammesso nel dialogo competitivo il c.d. *cherry picking* da parte della stazione concedente.

Per incentivare la presentazione di proposte di PPP in assenza del diritto di prelazione, si potrebbe **aumentare l’importo riconosciuto al promotore** non aggiudicatario a titolo di rimborso delle spese per la redazione della proposta (attualmente fermo alla soglia non superiore al 2,5%), ad esempio **incrementando la percentuale riconoscibile tra il 3% e il 5%**, modulando tale percentuale in ragione dell’importo degli interventi e includendo in essa i costi di struttura interna, eventualmente quantificati forfettariamente in proporzione al valore del progetto, i costi di elaborazione del PEF asseverato e degli ulteriori elaborati tecnici richiesti, compresi i miglioramenti apportati nelle fasi successive alla presentazione della proposta.

Connesso strettamente a questo aspetto ve ne è però un altro sul quale ragionare anche al fine di assicurare qualità del progetto, nell’interesse del soggetto concedente: la definizione del **contenuto tecnico-progettuale di dettaglio della proposta che, se valutata di interesse pubblico, verrà messa in gara**. Ad oggi la norma del codice appalti è molto vaga e determina un’assoluta disomogeneità dal punto di vista tecnico delle proposte, siano esse di iniziativa privata o pubblica. Generalmente in gara viene presentato un elaborato che ha contenuti che si collocano a valle di un DIP (Documento di Indirizzo della Progettazione) e un Docfap (Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali). Definendo con chiarezza i contenuti delle proposte si raggiungerebbe l’obiettivo di assicurare un livello adeguato di qualità e di certezza degli adempimenti tecnici da porre in essere. Conseguentemente, poi, occorrerebbe adeguare i parametri ministeriali relative a queste attività, in linea con il principio dell’equo compenso così da avere elementi per definire la percentuale di rimborso di cui si accennava in precedenza.

Per quanto riguarda l’**aggiudicazione della proposta** si ritiene che ad oggi vi siano già tutti gli strumenti nel codice appalti per arrivare ad una **valutazione accurata degli aspetti progettuali della proposta**: dalle premialità di vario genere, ai pesi da attribuire ai diversi elementi dell’offerta. In questo caso potranno essere utili delle indicazioni fornite attraverso linee guida o circolari di indirizzo rivolte agli enti concedenti che puntino sulla valorizzazione dei contenuti tecnici delle proposte, oltre che economico-finanziari, ritenendosi prevalenti i primi per la buona riuscita delle operazioni di PPP.

Infine, in linea con la Risoluzione Bonelli 7/00390 sull’esigenza di garantire il riconoscimento di eventuali altre forme di indennizzo nel caso in cui il promotore non risulti aggiudicatario, potrebbe altresì precisarsi che il **progetto di fattibilità, il PEF e gli altri documenti** contenuti nella proposta sono compresi nell’elenco delle **opere dell’ingegno tutelate dal diritto d’autore** di cui all’articolo 2 della legge 633/1941.